

---

Comitato scientifico:

*Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).*

---

## **Copia conforme del titolo giudiziale diversa da quella notificata: mera irregolarità?**

*Nel caso di difformità tra copia conforme giudiziale diversa da quella notificata, emerge un'irregolarità formale del titolo esecutivo notificato (art. 617 comma 1 c.p.c.) e non della sua notificazione, effettivamente immune da irregolarità.*

### **Tribunale di Roma, sezione sesta, sentenza del 14.6.2013**

*...omissis...*

Come già anticipato, l'attore ha dedotto, ed in effetti documentato (producendo in giudizio l'originale del precetto per rilascio notificatogli dalla odierna convenuta opposta: all. 2) che la copia del titolo giudiziale (sentenza Tribunale di Roma n.13259/2011) notificatagli unitamente al precetto fosse mancante di un paragrafo alla pag. 3 della motivazione; in effetti, comparando la copia conforme del provvedimento a quella notificata all'attore, quest'ultima risulta mancante dell'ultimo paragrafo alla pag. 3, composto di quattro righe, con inizio dalle parole "l'inadempimento quindi sussiste " e termine alla parola "parametro".

Orbene tale manchevolezza configura un'irregolarità formale del titolo esecutivo notificato (art. 617 comma 1 c.p.c.) e non della sua notificazione, effettivamente immune da irregolarità (v. sul punto Cass. n.1607.1969 e Cass. n.1842.1967); peraltro, dal momento che tale anomalia non ha riguardato gli adempimenti relativi all'attribuzione dell'efficacia esecutiva al titolo (spedizione in forma esecutiva: art. 475 c.p.c.), né ha in alcun modo inficiato le facoltà difensive del destinatario della notificazione, perché non gli ha impedito di

avere piena comprensione e notizia di quale fosse il dictum giudiziale di cui il creditore minacciava l'esecuzione, deve escludersi che abbia comportato la nullità degli atti esecutivi costituenti l'oggetto dell'odierna opposizione (per il principio di tassatività delle nullità di cui all'art. 157 comma 1<sup>^</sup> c.p.c., per il principio di raggiungimento dello scopo dell'atto, di cui all'art. 156 comma 3<sup>^</sup> c.p.c.).

Quale secondo motivo di doglianza l'attore ha negato che la controparte precedente non avrebbe potuto notificare il precetto per il rilascio dell'immobile in Roma via della Palombella n.34/35, in forza della sentenza Tribunale di Roma n.13239/2011, prima della data fissata, per l'inizio dell'esecuzione, nel dispositivo del predetto provvedimento ai sensi dell'art. 56 della L. n. 392 del 1978.

Premesso che l'art. 56 L. n. 392 del 1978 contiene una norma di contenuto generale, applicabile anche ai provvedimenti di rilascio emessi con riferimento ad immobili non destinati ad uso abitativo, per quanto espressamente previsto dall'art. 74 della L. n. 392 del 1978, anche tale motivo di opposizione è infondato: infatti "la fissazione della data di esecuzione del provvedimento che dispone il rilascio dell'immobile locato, condiziona, ai sensi dell'art. 56 della legge sull'equo canone, solo l'inizio della esecuzione del provvedimento (e non il diritto del locatore alla esecuzione) e non deve necessariamente precedere, quindi, la notificazione del precetto, che, come è reso palese dall'art. 479 cod. proc. civ., può essere impugnato con l'opposizione alla esecuzione, prima che questa sia iniziata, solo per contestare il diritto dell'istante di procedere alla esecuzione per l'inesistenza o invalidità del titolo esecutivo o la successiva modifica o estinzione del diritto. Ne consegue che, se l'esecuzione non è stata iniziata, il conduttore non può proporre opposizione al precetto solo perché non preceduto dalla fissazione della data dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile locato, cui può provvedersi anche in sede di esecuzione" (in tali termini Cass. n.11470.1992).

Conseguentemente le opposizioni (agli atti esecutivi ed all'esecuzione) cumulativamente proposte dall'attore con l'atto introduttivo della lite vanno respinte, e la soccombenza regola le spese.

p.q.m.

il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa e respinta, così decide:

1) rigetta le opposizioni proposte dall'attore avverso il precetto notificato, unitamente alla sentenza Tribunale di Roma n.13239/2011, in data 8.7.2011 su istanza della xxxx per il rilascio dell'immobile in Roma Via della Palombella n.34-35;

2) Condanna l'opponente a rifondere, in favore della controparte, le spese di lite che liquida in Euro 2.000,00 per compensi di procuratore (quantificati ex D.M. n. 140 del 2012; scaglione di valore da Euro 100.000,00 ad Euro 150.000,00) oltre iva e cpa come per legge.

Così deciso in Roma , il 14 giugno 2013.

Depositata in Cancelleria il 14 giugno 2013.